

## NEWSLETTER SPORTELLO “UNA RIPRESA IN SICUREZZA” - LEGACOOP VENETO

**Nuovo DPCM 13 ottobre 2020 e Circolare del Ministero della Salute 12 ottobre 2020**  
**- Aggiornamenti Covid 19 -**

### **Nuovo DPCM 13 ottobre 2020**

Il Presidente del Consiglio e il Ministro della Salute hanno firmato il DPCM con le nuove misure per il contrasto al contagio da Covid-19, che entrerà in vigore il 14 ottobre e avrà validità fino al 13 novembre.

Il DPCM stabilisce l'**obbligo**, sull'intero territorio nazionale, **di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché l'obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto** a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Sono fatti salvi i protocolli e linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande.

**È fortemente raccomandato l'utilizzo dei dispositivi anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.** Restano esclusi dagli obblighi i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e chi svolge attività sportiva.

Viene inoltre **raccomandato che le attività professionali siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile**, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza e che siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.

Tra le principali novità, **il divieto di feste in tutti i luoghi al chiuso e all'aperto e la raccomandazione, quanto alle abitazioni private, di evitare di ricevere persone non conviventi in numero superiore a 6.**

Restano consentite le cerimonie civili o religiose e le **feste conseguenti alle cerimonie con la partecipazione massima di 30 persone, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.**

Le attività dei **servizi di ristorazione** sono permesse **fino alle 24 con servizio al tavolo e sino alle 21 in assenza di servizio al tavolo**, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo tale orario, per evitare assembramenti. Restano chiuse le sale da ballo e discoteche, all'aperto o al chiuso, mentre **sono permessi fiere e congressi.**

**Per gli spettacoli resta il limite di 200 partecipanti al chiuso e di 1000 all'aperto**, con il vincolo di rispettare la distanza di un metro tra un posto e l'altro e di assegnazione dei posti a sedere. Sono sospesi gli eventi che implicino assembramenti se non è possibile mantenere le distanze. Le regioni e le province autonome possono stabilire, d'intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi.

Sono **vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale.** Solo le società professionistiche e – a livello sia agonistico che di base – le associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), potranno praticare sport di contatto, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali.

E' stato prorogato lo **stato di emergenza al 31 gennaio 2021.**

### **Circolare del Ministero della Salute 12 ottobre 2020**

Il Ministero della Salute ha diffuso la Circolare 12 ottobre 2020, prot. n. 32850 avente ad oggetto “COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena”.

#### **Isolamento e quarantena**

- l'*isolamento* si riferisce ai i casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 e prevede la separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione;
- la *quarantena*, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

#### **Positività asintomatica, sintomatica ed a lungo termine e contatti con asintomatici**

- casi positivi asintomatici;
- casi positivi sintomatici;
- casi positivi a lungo termine;
- contatti stretti asintomatici.

Nel caso di *positività asintomatica*, la **quarantena** durerà **dieci giorni** e, senza necessità di attendere un secondo tampone molecolare, non appena il primo tampone sarà negativo la quarantena sarà definita ed il soggetto potrà tornare in comunità.

In caso di *positività sintomatica* è possibile rientrare in comunità dopo un periodo di **isolamento** di almeno **10 giorni** dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

Per ultimo, in caso, poi, di *positività asintomatica con il tampone molecolare che non si negativizza*, **dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi, si potrà interrompere l’isolamento.**

#### **Contatti stretti asintomatici**

I *contatti stretti* di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:

- un periodo di **quarantena di 14 giorni** dall’ultima esposizione al caso; oppure
- un periodo di **quarantena di 10 giorni** dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

Nella circolare si raccomanda di:

- eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze;
- prevedere accessi al test differenziati per i bambini;
- non prevedere quarantena né l’esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità;
- promuovere l’uso della App Immuni per supportare le attività di contact tracing

Qui di seguito potrete consultare: il testo integrale del [nuovo DPCM](#) , gli [allegati](#) e la [circolare del Ministero della Salute](#)